

AVVISO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI INNOVAZIONE

- RISCONTRO AI QUESITI EMERSI DURANTE GLI INCONTRI DI LAVORO CON I BENEFICIARI -

1. Quesito: Per i Partenariati c.d. istituzionalizzati è necessario il parere preventivo del DIPE per i progetti di importo superiore ai 10 milioni di euro secondo quanto previsto dall'art.18-bis (commi 3-6) della Legge 29 giugno 2022, n.79, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*"?

Gli obblighi di cui all'art. 18-bis, comma 3, della L. n. 79/2022 e all'art. 5 del D.lgs. n. 175/2016 si applicano alle operazioni di PPP dell'Avviso in parola, anche se il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti è stato adottato dal MUR in data successiva all'entrata in vigore della suddetta disposizione?

Il Ministero fornirà specifiche indicazioni o adotterà iniziative in merito alla preventiva verifica di conformità dell'atto deliberativo di costituzione della società a partecipazione pubblica da parte della Corte dei Conti, come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016?

Risposta: Alla luce dell'art. 18bis, commi 3 e ss., della L. n. 79/2022, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a richiedere un parere preventivo non vincolante al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione rispetto le operazioni di partenariato pubblico-privato di cui all'art. 180, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. partenariato pubblico privato contrattuale).

Al riguardo, si segnala che sul sito istituzionale del DIPE, all'indirizzo <https://www.programmazioneeconomica.gov.it/partenariato-pubblico-privato-ppp-obbligatorio-il-parere-preventivo-del-dipe-di-concerto-con-la-rgs-per-progetti-di-importo-superiore-a-10-milioni-di-euro/>, è stata pubblicata la notizia della prossima adozione di una circolare interpretativa/applicativa congiunta a cura di DIPE e RGS avente ad oggetto le disposizioni introdotte dall'art. 18bis della L. 79/2022.

Con riferimento all'operazione di partenariato pubblico privato c.d. istituzionalizzato, volta alla costituzione della società a partecipazione mista pubblico-privata di cui all'art. 17 d.lgs. n. 175/2016, l'Amministrazione dovrà inviare l'atto deliberativo di costituzione della società all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrà esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibererà, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto, così come previsto ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016. Resta inteso che le disposizioni sopra richiamate troveranno applicazione per tutte le operazioni di partenariato pubblico privato ancora da finalizzare.

Si precisa, inoltre, che, al riguardo, questo Ministero non adotterà alcuna iniziativa, essendo la procedura di costituzione del PPP a carico esclusivamente del soggetto proponente.

2. Quesito: Considerato che l'immobile in cui andrebbe ad insediarsi l'Infrastruttura sarà un immobile multi-tenant, lo sviluppo dovrebbe rimanere in capo alla società che si sta occupando della sua costruzione fino al completamento. Si richiede la possibilità di utilizzo dei fondi dell'agevolazione ricevuti dal Soggetto beneficiario per finanziare la costruzione adottando un meccanismo a SAL nei confronti della società che si occupa dei lavori di costruzione. Si richiede inoltre se esistano vincoli in merito.

Risposta: Fermo restando che la proprietà dell'immobile sede dell'Infrastruttura, quando non messo nella disponibilità del soggetto proponente in forza di un idoneo titolo giuridico, resta in capo al Soggetto pubblico, i costi considerati ammissibili sono esclusivamente quelli rientranti nelle categorie individuate dall'art 7, comma 1, del D.D. n. 3265/2021, coerentemente con la finalità dallo stesso perseguita indicata all'art. 5. In particolare, l'art 7, co. 1, lettera f) considera ammissibili i costi sostenuti per il recupero, la ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento di immobili solo se accessori o strettamente necessari al funzionamento dell'Infrastruttura. Si precisa, al riguardo, che sono escluse le spese di manutenzione degli immobili, così come le spese relative al canone di locazione e che, in ogni caso, le spese per opere murarie e lavori edili non possono superare il 20% (venti per cento) del costo totale del progetto. Detto limite deve intendersi comprensivo anche delle spese di acquisto di fabbricati e terreni di cui alla lettera e) art. 7, co. 1, quando queste ultime siano previste.

Si precisa, inoltre, che l'Avviso non prevede prescrizioni in merito alle modalità di pagamento della società che si occuperà dei lavori di costruzione/ammodernamento essendo queste lasciate agli accordi tra le parti.

3. Quesito: Posto che un bene una volta acquistato richiede spese di manutenzione, gestione e assicurazione, tali spese sono rendicontabili durante il periodo di realizzazione? Ossia, i costi operativi sostenuti durante i 3 anni di progetto per garantire le operazioni di commissioning e start-up sono rendicontabili?

Risposta: L'Avviso finanzia, come previsto dall'art. 5 rubricato "*Interventi finanziabili*", la creazione o l'ammodernamento di Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione, ubicate in unico sito o distribuite, tali interventi non includendo attività di manutenzione e, più in generale, attività riferibili alla gestione. Per una puntuale indicazione dei costi ammissibili si rimanda all'art. 7 dell'Avviso.

In particolare, per gli oneri previdenziali, si rimanda all'art. 7, co.10 dell'Avviso il quale prevede: «*L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato*». Maggiori informazioni in ordine alle spese ammissibili e alla documentazione da fornire come giustificativo verranno indicate nelle Linee guida di rendicontazione, in corso di elaborazione da parte del Ministero.

4. Quesito: Per i bandi ITEC le spese generali (c.d. *overheads* - OVH) sono riconosciuti in termini forfettari o devono essere puntualmente rendicontati? In caso di necessità di rendicontazione, quali sono le tipologie di spesa rendicontabili?

Risposta: I costi considerati ammissibili sono esclusivamente quelli rientranti nelle categorie individuate dall'art 7, comma 1, del D.D. n. 3265/2021, coerentemente con la finalità dallo stesso perseguita indicata all'art. 5. Maggiori informazioni in ordine alle modalità di rendicontazione e alla eventuale documentazione di supporto verranno indicate nelle Linee guida di rendicontazione, in corso di elaborazione da parte del Ministero.

5. Quesito: Si prega di confermare che, una volta selezionato/i il/i socio/i privato/i mediante procedura di selezione pubblica e costituita la società mista, sia possibile aprire al contributo di altri soggetti privati sotto forma di sponsorships (senza l'assunzione di

partecipazioni societarie) e se, in questo ultimo caso, sia necessario ricorrere a procedure pubblicistiche per la scelta degli stessi.

Le sponsorship, come modalità di finanziamento, concorrono al raggiungimento della quota parte di finanziamento privato del 51% previsto dal bando? Inoltre, in caso affermativo, sarebbe possibile con le stesse eccedere la quota del 51% con la possibilità di attivare nuovi finanziamenti pubblici sino a ritornare alla soglia minima del 51/49?

Risposta: In materia di contratto di sponsorizzazione si rimanda alle prescrizioni contenute nell'art. 19 del D. Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che il privato esterno alla operazione può cofinanziare l'iniziativa ma il relativo contributo non rientra nel computo delle percentuali 49% - 51% e nella rendicontazione delle spese ammissibili ai fini dell'Avviso (v. art. 6, co. 2 dell'Avviso).

6. Quesito: Nel caso di un partenariato istituzionalizzato costituito in una società consortile a responsabilità limitata, si chiede quanto segue:

- la società mista può acquistare i beni e servizi necessari alla realizzazione dell'infrastruttura e rendicontare la spesa? Se sì, può mantenere la proprietà dei beni acquistati?
- Si può ipotizzare che, in tal caso, la copertura economica dell'acquisto venga in parte da contributo dal partner privato ed in parte da un istituto di credito? Il finanziamento sarà successivamente estinto a seguito del ricevimento del contributo MUR, mediato dal soggetto proponente, il quale si farebbe capo delle procedure di rendicontazione
- Se i beni non possono essere di proprietà della società mista, il soggetto proponente può acquistare i beni e formalizzare una concessione del bene per un determinato numero di anni? Se sì, questo procedimento è da pubblicare per mezzo di procedura di evidenza pubblica?
- il soggetto privato, socio della società mista, può acquistare un bene che serve per la realizzazione e/o l'allestimento dell'infrastruttura in modo che la spesa sia rendicontabile? Se sì, l'azienda privata può mantenerne la proprietà garantendo la disponibilità totale del bene alla società mista per un congruo periodo di tempo (e.g., tutta la vita utile del bene)? Questo acquisto andrebbe considerato come un contributo in kind?
- Per acquistare beni e servizi necessari per la realizzazione dell'infrastruttura, la società mista deve procedere adottando il Codice degli Appalti?

Risposta: Con riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue:

La proprietà dei beni è della società mista pubblico-privata costituita ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 175/2016. Si rimanda, in particolare, all'art. 17, comma 3, del citato Decreto, il quale prevede che la durata della partecipazione privata alla società non possa essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Il partner privato potrà acquistare strutture e attrezzature e metterle a disposizione della società mista, in forza di idoneo e adeguato titolo giuridico, secondo le condizioni previste nell'ambito dell'operazione di partenariato pubblico-privato ma qualora voglia considerare, invece, tale acquisto come quota del proprio cofinanziamento, lo stesso sarà soggetto alle previsioni di cui all'art. 6, comma 3, dell'Avviso e i relativi costi potranno essere rendicontati a norma dell'art. 7 dell'Avviso in parola.

I costi considerati ammissibili sono esclusivamente quelli rientranti nelle categorie individuate dall'art 7, comma 1, del D.D. n. 3265/2021. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dell'Avviso, sono considerate ammissibili le spese direttamente sostenute dal soggetto attuatore, ovvero, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 63, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, dal partner privato, in linea con il Regolamento (UE) n. 651/2014 e con l'Allegato I della Comunicazione UE 2014/C 198/01, per quanto applicabili. Analogamente, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del citato Regolamento (UE) n. 1060/2021, le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere, tra le altre, la forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti.

Non rileva, ai fini dell'Avviso, la modalità di copertura economica degli acquisti sostenuti con riferimento al progetto. Con riferimento ai costi ammissibili in caso di finanziamento si rinvia all'art. 7, comma 7 dell'Avviso.

Da ultimo, si specifica che nel caso in cui il soggetto proponente intenda ricorrere alla tipologia del partenariato c.d. istituzionalizzato ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, l'esternalizzazione di attività a favore di soggetti terzi da parte della società a partecipazione mista pubblico-privata è realizzata nel rispetto della disciplina di cui al comma 6 del medesimo art. 17.

7. Quesito: Lo staff del progetto (manager, personale ausiliario al manager) può essere assunto direttamente dalla società mista, come parte del cofinanziamento al partenariato, e rendicontato dal Soggetto beneficiario nell'ambito del progetto stesso?

Ci sono vincoli sulla scelta della tipologia di contratto per le assunzioni del personale considerato che secondo la normativa vigente non è possibile assumere a TD per 3 anni? È possibile assumere il personale prima della costituzione della PPP e prima dell'inizio ufficiale del progetto?

Risposta: Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dell'Avviso, sono considerate ammissibili le spese direttamente sostenute dal soggetto attuatore, ovvero, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 63, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, dal partner privato, in linea con il Regolamento (UE) n. 651/2014 e con l'Allegato I della Comunicazione UE 2014/C 198/01, per quanto applicabili. Pertanto, la spesa relativa alla assunzione del Manager dell'Infrastruttura è sostenibile anche dal soggetto privato in accordo alla previsione di cui all'art. 7, comma 1 dell'Avviso, fermo restando che, ai sensi dell'art. 7, comma 3 dell'Avviso, le spese relative al personale manageriale devono intendersi riferite al solo personale assunto ad hoc per l'iniziativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e sono ammesse - in ragione della particolare e rilevante qualificazione del profilo professionale richiesto, essenziale a concorrere al buon esito delle iniziative progettuali - fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per progetto (l'importo deve intendersi riferito all'intera durata del progetto). Il riferimento normativo in merito al reclutamento delle risorse umane necessarie all'attuazione dei singoli progetti è l'art. 1, co. 2 del D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021. Per una più corretta interpretazione/applicazione delle disposizioni introdotte si rinvia alla circolare del Mef n. 4 del 18 gennaio 2022.

8. Quesito: Nell'Avviso viene specificato che l'IVA è un costo ammissibile se non recuperabile. Nel caso essa sia legata ai costi per l'ammodernamento di immobili strettamente necessari al funzionamento dell'Infrastruttura, concorre al limite del 20%?

Risposta: Si precisa che, ai sensi di quanto indicato all'art.7, comma 9, dell'Avviso, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo quando non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tutte le spese dovranno essere al netto di IVA e tale importo dovrà essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali. Tanto premesso, si precisa che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, i costi complessivi ammissibili devono intendersi IVA inclusa.

L'IVA andrà rendicontata autonomamente e il Legale Rappresentante del soggetto, dovrà allegare alla rendicontazione una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la non recuperabilità dell'IVA. Maggiori informazioni in ordine alle spese ammissibili e alla documentazione da fornire come giustificativo verranno indicate nelle Linee guida di rendicontazione, in corso di elaborazione.

9. Quesito: Si chiede di confermare che l'importo assegnato a ciascun progetto nella forma del contributo alla spesa, riportato all'art. 1 del Decreto di concessione, sia interamente a disposizione del soggetto attuatore, anche qualora le spese siano sostenute dal soggetto giuridico di diritto privato che può recuperare l'IVA (ad esempio nel caso di PPP istituzionalizzato). E che, nei casi in cui l'IVA sia recuperabile e pertanto non rientri tra i costi ammissibili, l'importo corrispondente all'IVA indicato nel Piano economico della proposta definitiva risulti di fatto utilizzabile per spese legate alle attività del progetto.

Risposta: Fermo restando quanto precisato nel precedente quesito n. 8, quando il soggetto che sostiene la spesa sia un soggetto di diritto privato che può recuperare l'IVA la stessa non rientrerà tra i costi ammissibili.

10. Quesito: i soggetti privati coinvolti nell'iniziativa ed impegnati nel co-finanziamento dell'iniziativa stessa dovranno riportare in tutta la documentazione tecnica ed amministrativa di progetto (contratti, ordini, documentazione attestante la selezione, titoli di spesa, documentazione attestante il pagamento di fatture, etc) il CUP assegnato al soggetto beneficiario o altro codice funzionale al riconoscimento della spesa in sede di rendicontazione dei costi?

Risposta: Con riferimento al quesito posto, siamo a precisare che il Codice Unico di Progetto assegnato al soggetto beneficiario, quale unico soggetto attuatore dell'iniziativa, dovrà essere indicato su tutti i documenti che fanno esplicito riferimento al progetto e in particolare sui documenti amministrativi e contabili.

Si precisa che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

L'obbligatorietà del CUP per ogni progetto d'investimento pubblico è esplicitamente richiesta dall'art. 11 comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3 così come integrato dall'art. 41, comma 1, decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 e delibera CIPE n. 63/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 2021.

Il CUP dovrà essere indicato su tutti i documenti che fanno esplicito riferimento al progetto e in particolare sui documenti amministrativi e contabili.

11. Quesito: È ammessa la possibilità di un posticipo di 90 giorni della data di avvio dei progetti?

Risposta: Quanto già indicato negli Allegati al Decreto di concessione con riferimento alla data di avvio delle attività progettuali potrà essere modificato come previsto dall'art. 15 dell'Avviso n. 3265/2021. In merito alla procedura da seguire è disponibile una sezione ad hoc per le variazioni di progetto sulla piattaforma GEA. L'Ufficio recepirà la variazione con idoneo provvedimento quando la stessa sia accoglibile ai sensi dell'art. 15 dell'Avviso. Resta inteso che la durata massima delle iniziative non deve superare i 36 (trentasei) mesi, prorogabili di ulteriori 6 (sei) mesi in caso di completamento delle attività per la messa in opera degli investimenti in conto capitale e per il funzionamento. Rimane ferma la necessità di concludere il progetto entro il termine del 31 dicembre 2025, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR.